



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Claudio Maggioni

dott. Elio Manenti Giudice

dott. Antonio Pianoforte

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 72-1/2025 P.U., per l'apertura della liquidazione controllata di

[REDACTED] e [REDACTED]

letto il ricorso ex art. 268 CCII per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei beni depositato dai debitori sopra indicati;

letta la relazione dell'avv. Giuliana Gianna nominata Gestore della Crisi da Sovraindebitamento dall'OCC;

esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

rilevato che, ai sensi dell'art. 268 CCI, il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2 CCI, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;

rilevato che, ai sensi dell'art. 269 CCI, al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della



documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che i ricorrenti hanno il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCI), nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;

ritenuto che i debitori proponenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi di insolvenza, sicché, ai sensi degli artt. 65 comma 1, 2, co. 1 lett. c) e 268 comma 1 CCI, risultano legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

ritenuto che sussiste in capo ai ricorrenti uno stato di sovraindebitamento, come desumibile dall'esposizione debitoria esposta nella relazione allegata pari a complessivi € 370.050,09, a fronte della percezione di un reddito lordo di € 34.292,00 in capo alla ████████ e di beni mobili e immobili dal valore stimato di € 115.000,00 circa, con evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse;

ritenuto che i debitori hanno depositato la relazione di cui all'art. 269 comma 2 CCI, con la quale il gestore della crisi nominato dall'OCC ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; ritenuto che il gestore, dopo aver individuato il fabbisogno familiare, ha indicato la spesa corrente necessaria al sostentamento dei ricorrenti e del nucleo familiare in € 21.428,69 annui;

ritenuto che la determinazione dell'importo mensile necessario al mantenimento dei ricorrenti va rimessa al Giudice delegato (ex art. 268 comma 4 lett. b) CCI);



ritenuti sussistenti, alla luce di quanto sopra, tutti i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;
visti gli artt. 268 e 270 CCII,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio nei confronti di [REDACTED]
[REDACTED], e [REDACTED]
[REDACTED] residenti in [REDACTED]
[REDACTED];

NOMINA

il dott. Claudio Maggioni Giudice Delegato per la procedura

NOMINA

l'avv. GIULIANA GIANNA liquidatore;

ORDINA

ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni di ciascun debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione degli immobili in comproprietà, dell'immobile adibito a casa familiare sito in [REDACTED] del motociclo [REDACTED] e



dell'autovettura [REDACTED] indicate nella relazione del gestore della crisi, utilizzati dalla [REDACTED] e dal figlio per motivi di studio e di lavoro;

DISPONE

l'esecuzione, a cura del liquidatore (ex art. 270 comma 4 CCI), delle formalità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 270 comma 2 CCI, oltre che la notifica della presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4 e dell'art. 272 CCI.

Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 22/08/2025

Il Presidente estensore
dott. Claudio Maggioni

